



Titolo

Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – particolare gravità – elementi di valutazione – entità delle lesioni – rileva al fine della graduazione della sanzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 38 CGS, comma 1, secondo periodo *“In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”* Ai fini di una derubricazione della condotta a violenza semplice non può rilevare la lieve entità della lesione in concreto prodotta, poiché la particolare gravità del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all'elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta, nonché all'oggettivo pericolo all'incolumità del calciatore aggredito tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra richiamate. L'entità delle lesioni può rilevare, quindi, ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 36/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 38, comma 1, secondo periodo CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0036 CFA del 13 ottobre 2022 (procuratore Federale Interregionale/Sig. Damiano Starc)